SCHEDA PROCEDIMENTI PENALI PER CRIMINI DI COLLABORAZIONISMO

COLLOCAZIONE ARCHIVISTICA

AdS Torino - Sezioni Riunite, Corte d'Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 236

Istoreto - Fondo sentenze magistratura piemontese (sentenza).

SEZIONE 1: ESTREMI DEL PROCEDIMENTO

ORGANO GIUDICANTE / SENTENZA

Autorità giudiziaria: Corte d'Assise Straordinaria di Torino – Sez. 1°

Composizione del Collegio:
Presidente: Dott. Raffaele Ruggiero
Giudici popolari: Gastone Guerrini, Mario Amedeo, Francesco Della Valle, Bartolomeo Lavagno

Procura del Re di Torino:
P.M.: Avv. Michele Rivero

N. fascicolo: RG. N. 102/1945

Sentenza: n. 60 del 04.09.1945

IMPUTATI

Numero complessivo imputati: 1
Tot. uomini: n.1
Tot. donne: n. 0

Imputato n.1: Sisto Borla
Genere: uomo
Data e luogo di nascita: 10.09.1921 – Grugliasco (TO)
Residenza: Grugliasco, via Torino n. 12
Cittadinanza: italiana
Stato civile: celibe
Fascia d'età al momento del fatto: 21-30
Rapporti con il PNF: dato non disponibile
Rapporti con il PFR: iscritto dal maggio 1944
Occupazione: operaio
Status: tenente nella 206° Compagnia Regionale dell'esercito nazionale repubblicano
Altri dati biografici: l'8 settembre 1943 si trovava militare in Grecia, dove fu preso prigioniero dai tedeschi.

PARTI LESE

Numero complessivo parti lese: 13
Tot. uomini: n. 13

Tot. donne: n. 0
Tot. collettività: n.0
Tot. tipologia (status): 13 partigiani

Parte lesa n.1: Aimone Galvagni
Genere: uomo
Data e luogo di nascita: 21.04,1916 - Sasci (AR)
Data e luogo di morte: 05.10.1944 - Torino
Residenza: Torino
Cittadinanza: Italiana
Stato civile: coniugato con 1 figlio
Fascia d'età al momento del fatto: 21-30
Status: partigiano
Altri dati biografici: vittima di provvedimento del Tribunale Militare di Guerra, fucilato

Parte lesa n.2: Giuseppe Gippone
Genere: uomo
Data e luogo di nascita: Torino
Data e luogo di morte: 05.10.1944 - Torino
Residenza: Torino, C.so Fiume 16
Cittadinanza: Italiana
Stato civile: coniugato
Fascia d'età al momento del fatto: 31-40
Status: partigiano
Altri dati biografici: vittima di provvedimento del Tribunale Militare di Guerra, fucilato

Parte lesa n.3: Angelo Cassetta
Genere: uomo
Data e luogo di nascita: 26.02.1910 - Reverbella (MN)
Residenza: Torino
Cittadinanza: italiana
Stato civile: coniugato con 1 figlio
Fascia d'età al momento del fatto: 31-40
Occupazione: professionista (fotografo)
Status: partigiano
Altri dati biografici: vittima di provvedimento del Tribunale Militare di Guerra, detenuto

Altre 10 parti lese non identificate (tutti partigiani).

PRINCIPALI FATTI CONTESTATI NEL PROCESSO

Data e luogo del fatto: dall'8 settembre 1943 sino alla Liberazione, Torino
Tipologia: omicidio, partecipazione a plotone di esecuzione, rastrellamento, repressione antipartigiana, arresto, delazione, collaborazionismo militare.
Descrizione sintetica: fucilazioni al Martinetto e in via Bogino, un rastrellamento a Rivalta. L'imputato è accusato di aver commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico, culminati nell'appostamento, arresto e denuncia di due partigiani, nel comando del plotone di esecuzione che eseguì la fucilazione degli stessi (al Martinetto) e nel comando del plotone che a Torino fucilò altri 6 partigiani (via Bogino). È inoltre accusato di aver partecipato a rastrellamenti cruenti in concorso con le SS nella zona di Rivalta, dove morirono quattro partigiani e uno venne deportato in Germania.

SEZIONE 2: DENUNCIA, ARRESTO, INDAGINI.

Denuncia:

Tipologia: collettiva
Data: 26.06.1945
Autorità ricevente: Ufficio del PM presso la Cas di Torino
Nominativo / Autorità denunciante: questura di Torino, ufficio politico
Tipologia denunciante: autorità italiana
Sintesi denuncia: si denuncia Sisto Borla perché ufficiale dell'esercito repubblicano.
E' presente una precedente denuncia contro il Borla di Letteria La Malfa, moglie del partigiano Aimone Galvagni, datata 22.05.1945 e diretta alla Questura di Torino; la donna accusa Sisto Borla di essersi appostato per arrestare suo marito e il partigiano Giuseppe Gippone; in seguitò al ritrovamento di una mappa topografica della caserma di Torino, il Sisto li denunciò al Tribunale Militare di Guerra, dove furono condannati a morte. Dichiara che questi comandò numerosi plotoni di esecuzione.

Arresto:
Data e luogo: 05.06.1945, Grugliasco (TO)
Autorità procedente: Questura di Torino, ufficio politico
Sintesi verbale: sospetto collaborazionismo con SS

Indagini / Attività antecedenti al dibattimento:
Interrogatorio di PG (05.06.1945 presso la Polizia del Popolo di Torino):
Dichiara che nel settembre 1943, al sopraggiungere dell'armistizio, fu abbandonato in Grecia dal suo battaglione perché era ferito. Il 9 settembre fu catturato dai tedeschi. Il 16 marzo 1944 gli fu permesso di tornare in Italia. Riferisce che ad ottobre venne trasferito alla 206° Compagnia Regionale come comandante del plotone di guardia del comando regionale. Dichiara che nei giorni della Liberazione si mise d'accordo con i suoi soldati per non fare fuoco sui partigiani. Ammette di essersi trovato coinvolto, mentre era in spedizione con le SS a Grugliasco, in uno scontro con i partigiani a Rivalta, ma nega di aver partecipato ad altre azioni di rastrellamento e riferisce di essersi unito volontariamente alla spedizione per evitare una rappresaglia contro la popolazione per l'uccisione di un tedesco. Dichiara di essersi adoperato varie volte per fare rilasciare partigiani e per evitare rappresaglie. Ammette di aver comandato – dietro ordini superiori - un plotone di esecuzione di sei partigiani.

Interrogatorio di PG (23.06.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):
Dichiara di essere iscritto al Pfr dal maggio del 1944 e di essere stato arruolato, a partire da ottobre 1944 nella 206° Compagnia Regionale. Ammette di aver comandato un plotone di esecuzione in via Bogino a Torino. Nega di aver partecipato a rastrellamenti, ad esclusione di quello di Rivalta, dove si trovò suo malgrado coinvolto e dove sparò diversi colpi di fucile.

Interrogatorio del PM (06.07.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino):
Conferma i precedenti interrogatori. Afferma che gli fu imposto di comandare il plotone di esecuzione che portò la morte a sei partigiani. Aggiunge che non comandò il fuoco, perché mentre i soldati erano pronti, partì un colpo e tutti iniziarono a sparare. Quanto al rastrellamento di Rivalta, conferma che volle lui stesso far parte della spedizione dalla polizia della SS, per tutelare la popolazione da eventuali rappresaglie. Afferma che, chiamato come teste al Tribunale Militare per il processo del partigiano Galvagni, dichiarò che lo stesso era un uomo onesto e che una volta aveva rivelato in caserma la vicinanza di una macchina di partigiani. Nega di avere collaborato con i tedeschi. Afferma che nella sparatoria di Rivalta si limitò a sparare 5 colpi del moschetto datogli in dotazione dai tedeschi.

Audizione testimoni:

Teste 1: Letteria La Malfa (19.07.1945 avanti PM)
Conferma la denuncia fatta contro il Borla. Dichiara che i fatti da lei esposti le furono concordemente riferiti da molti militari, e che lei stessa si trovava nell'aula del Tribunale militare di Guerra quando fu pronunciata la sentenza contro suo marito Aimone Galvagni. In quell'occasione vide il Borla manifestare il desiderio che questi venisse condannato a morte. Le fu riferito da diversi militari, inoltre, che il plotone che fucilò suo marito al Martinetto era comandato dal Borla.
Teste 2: Carlo Binello (19.07.1945 avanti PM)
Dichiara che nel luglio del 1944 era soldato presso la caserma Valdocco, e fungeva da

informatore per la 6° Brigata SAP. Dichiara di avere assistito alla fucilazione di 6 partigiani in Via Bogino. Riferisce che il Borla comandò il fuoco. Molti dei soldati del plotone non spararono sul bersaglio, e, poiché dunque non tutti i partigiani avevano riportato ferite mortali, il Borla con la rivoltella diede il colpo di grazia a ciascuno di loro. Dichiara di aver sentito dire da militi che il Borla partecipò ad altre esecuzioni al Martinetto. Riferisce di aver assistito ad una conversazione del Borla all'Albergo Nazionale, in cui si lamentava che da un po' di tempo non si effettuavano rastrellamenti.
Teste 3: Umberto Romanini (19.07.1945 avanti PM)
Dichiara di aver saputo da militari della casermaValdocco che il Borla aveva sorpreso e arrestato i partigiani Gippone e Galvagni.

SEZIONE 3: IL PROCESSO.

IMPUTAZIONI

Imputazioni: collaborazionismo militare art. 51 cpmg
Descrizione: accusato di collaborazionismo militare di aver commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico, culminati nell'appostamento, arresto e denuncia di Aimone Galvagni, Giuseppe Gippone e Angelo Cassetta, nel comando del plotone di esecuzione che eseguì la fucilazione degli stessi e nel comando del plotone che a Torino fucilò altri 6 partigiani. È inoltre accusato di aver partecipato a rastrellamenti cruenti in concorso con le SS nella zona di Rivalta, dove morirono quattro partigiani e uno venne deportato in Germania.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv.ti Francesco Camoletto (d'ufficio) e Gugliemo Gillio (di fiducia)

DIBATTIMENTO

Data apertura dibattimento: 04.09.1945
Data chiusura dibattimento: lo stesso giorno

Interrogatorio dell'imputato:
Dichiara che l'8 settembre 1943 si trovava militare in Grecia, dove fu preso prigioniero dai tedeschi. Nel marzo 1944 fu rimpatriato e costretto ad assumere servizio prima al Deposito Misto Provinciale e poi alla 206° Compagnia Regionale. Per quanto riguarda la fucilazione dei partigiani in via Bogino, riferisce di aver avuto l'ordine dal maggiore Enea, procuratore generale del CO.GU (corpo contro-guerriglia), di comandare il plotone; in caso contrario sarebbe stato passato alle armi. Afferma che sul posto non ebbe la forza di ordinare il fuoco perché si sentiva male, e ammette però che tre dei condannati vennero da lui finiti a colpi di rivoltella perché si muovevano ancora. Ammette anche di aver arrestato il Gippone perché in possesso di una carta topografica della caserma di Torino, e questo, interrogato, ammise che gli era stata consegnata da Aimone Galvagni. Dichiara di essere stato citato come testimone al processo contro Galvagni, Gibbone e Cassetta e di aver cercato di salvarli. Nega di aver fatto pressione perché fossero condannati a morte e di aver partecipato alla loro esecuzione al Martinetto. Per quanto riguarda i fatti di Rivalta, dichiara che poiché a Grugliasco fu ucciso un tedesco, per evitare rappresaglie contro il suo paese natale andò anche lui con la spedizione delle SS. Nel ritorno a Torino, nei pressi di Rivalta ci fu una sparatoria con i partigiani. Ammette di aver frequentato l'Albergo Nazionale, ma solo per andare a trovare un cugino, tale Annibale Comba, e un amico, tale Neirotti, che erano in servizio di piantone presso le SS tedesche.

Esame dei testimoni:

Teste n. 1: Liberia La Malfa (citata dal PM)
Tipologia: familiare parte lesa
Sintesi deposizione: conferma quanto deposto in istruttoria. Dichiara che l'imputato, appostato presso un'autorimessa, arrestò il Gippone dopo averlo picchiato e minacciato di morte con una pistola. In seguito estorse allo stesso il nome del marito Galvagni. Conferma di aver sentito il Borla affermare di voler fucilare gli imputati al processo presso il Tribunale militare regionale.

Teste n. 2: Carlo Binello (citato dal PM)
Tipologia: conoscente dell'imputato
Sintesi deposizione: dichiara di aver assistito alla fucilazione di via Bogino e di aver visto l'imputato dare tre o quattro colpi di pistola ai moribondi. Afferma di avere assistito ad una conversazione del Borla con tale Dante presso l'albergo nazionale, in cui l'imputato si lamentava che dopo la morte di un certo Lavatelli non si erano più fatti rastrellamenti.

Teste n. 3: Umberto Romanini (citato dal PM)
Tipologia: conoscente dell'imputato
Sintesi deposizione: barbiere presso la caserma Valdocco, dichiara che alcuni soldati gli dissero che il Borla aveva comandato il plotone d'esecuzione che uccise il Galvagni e il Gippone.

Teste n. 4: Paolo La Rotonda (citato dal PM)
Tipologia: familiare parte lesa
Sintesi deposizione: fratello di uno dei partigiani fucilati in Via Bogino, dichiara che giunto sul posto dopo l'esecuzione gli fu riferito che il Borla aveva comandato il plotone e aveva finito a colpi di pistola i moribondi.

Teste n. 5: Mario Gippone (citato dal PM)
Tipologia: familiare parte lesa
Sintesi deposizione: fratello del partigiano Mario Gippone, dichiara che fu l'imputato ad arrestare, picchiare e minacciare di morte il fratello, estorcendogli la confessione del suo e dell'operato del Galvagni.

Teste n. 6: Gregorio Spartiti (citato dal PM)
Tipologia: soggetto terzo
Sintesi deposizione: il testimone dichiara di abitare in via Bogino e di aver assistito all'esecuzione. Afferma di aver visto il comandante del plotone di esecuzione sparare in testa ai condannati moribondi.

Teste n. 7: Luisa Gippone (citato dal PM)
Tipologia: familiare parte lesa
Sintesi deposizione: dichiara di aver saputo che fu l'imputato ad arrestare suo fratello, il partigiano Mario Gippone.

Teste n. 8: Candido Abbazio (citato dal PM)
Tipologia: soggetto terzo
Sintesi deposizione: il testimone, abitante in Via Bogino, afferma di aver assistito all'esecuzione ma di non aver notato che il comandante dell'esecuzione avesse dato il colpo di grazia ai fucilati.

Teste n. 9: Edoardo Abbazio (citato dal PM)
Tipologia: soggetto terzo
Sintesi deposizione: abitante in via Bogino, dichiara di aver assistito all'esecuzione e di aver visto un soldato del plotone finire a colpi di pistola alcuni feriti.

Teste n. 10: Concetta Costantini (citata dal PM)
Tipologia: soggetto terzo
Sintesi deposizione: la testimone dichiara di aver assistito all'esecuzione e di aver visto i soldati negare ad un partigiano la possibilità di farsi fucilare di fronte. Vide poi il comandante finire i moribondi a colpi di pistola.

Teste n. 11: Rosa Crosetto (citata dal PM)
Tipologia: soggetto terzo

Sintesi deposizione: la testimone dichiara di aver assistito all'esecuzione e di aver visto il plotone negare ad un partigiano la possibilità di farsi fucilare di fronte.

Teste n. 12: Antonio Guidi (citato dal PM)
Tipologia: soggetto terzo
Sintesi deposizione: afferma di aver assistito all'arresto del Gippone e di aver visto l'imputato insieme ad altri agenti dell'Upi di Via Asti attendere appostati in un'autorimessa. Il Borla scoprì Mario Gippone mentre tentava di nascondere delle carte in una latta, e quando si accorse che si trattava di uno schizzo della topografia della caserma lo picchiò violentemente e lo portò in caserma per interrogarlo.

Teste n. 13: Felice Serasso (citato dalla difesa)
Tipologia: religioso
Sintesi deposizione: dichiara di aver presenziato all'esecuzione del Galvagni e del Gippone al Martinetto. Comandava il plotone un tenente del RAU e non è sicuro che fosse presente anche l'imputato. Afferma inoltre di aver assistito alla fucilazione dei sei patrioti in via Bogino e che fu il Borla a comandare l'esecuzione. Fa notare però che dietro il plotone si trovavano dei militi della Gnr con il mitra spianato. Il Borla, su ordine di tal Maggiore Enea, che gli aveva anche affidato il compito di comandare il plotone, finì i moribondi a colpi di pistola. Riferisce che dopo l'esecuzione il Borla, per il turbamento, ebbe un malore, e dovette rimanere a casa per una settimana. Dichiara di aver portato alla moglie del Galvagni la lettera che il marito le scrisse prima di morire. Dichiara di sapere che il Galvagni inoltrò al tribunale militare una domanda di grazia, che però venne respinta.

Teste n. 14: Paolo Boeris (teste citato dalla difesa)
Tipologia: soggetto terzo
Sintesi deposizione: dichiara che fu il generale Mischi a rifiutare la domanda di grazia del Galvani.

Teste n. 15: Lodovico Quaglino (citato dalla difesa)
Tipologia: soggetto terzo
Sintesi deposizione: dichiara di essere stato arrestato dal cugino del Borla e portato all'Albergo Nazionale per essere sottoposto ad interrogatorio, poiché sospettato di aver rapporti con i partigiani. L'imputato si interessò al suo caso e lo fece scarcerare nel settembre del 1944.

Teste n. 16: Alberto Gurlino (citato dalla difesa)
Tipologia: conoscente dell'imputato
Sintesi deposizione: dichiara che dopo essere stato rastrellato a Grugliasco e incarcerato nelle carceri Nuove di Torino, dopo 48 ore, grazie all'intervento del Borla, fu rilasciato per uno scambio di prigionieri.

Teste n. 17: Giovanni Vergnano (citato dalla difesa)
Tipologia: conoscente dell'imputato
Sintesi deposizione: dichiara di essere stato arrestato per le sue attività antitedesche, e di essere stato rilasciato dopo un mese grazie all'intervento del Borla.

Teste n. 18: Pietro Crosetto (citato dalla difesa)
Tipologia: amico dell'imputato
Sintesi deposizione: dichiara di conoscere il Borla da sempre, e che prima di diventare militare era meccanico e studiava per diventare maestro. Viveva solo con la vecchia madre alla quale provvedeva per il sostentamento.

Teste n. 19: Martino Cardani (citato dalla difesa)
Tipologia: conoscente dell'imputato
Sintesi deposizione: dichiara di aver preso parte, con i partigiani, allo scontro di Rivalta, durante il quale fu ferito ad una gamba. Tre mesi dopo incontrò il Borla e gli mostrò la cicatrice, e l'imputato gli riferì di volersi unire ai partigiani appena possibile.

Teste n. 20: Angelo Barra (citato dalla difesa)
Tipologia: conoscente dell'imputato

Sintesi deposizione: il testimone, partigiano nei pressi di Grugliasco, dichiara di aver potuto presenziare ai funerali della madre perché il Borla lo scortò attraverso i posti di blocco.

Teste n. 21: Bianca Albano (citato dalla difesa)
Tipologia: soggetto terzo
Sintesi deposizione: dichiara di aver avuto a che fare con la signora Galvagni quando questa si presentò, insieme ai partigiani, a casa sua per cercare suo marito, colonnello al 1° deposito misto provinciale di Via Valdocco. Riferisce che in quell'occasione le portarono via tutto ciò che aveva in casa.

Teste n. 22: Umberto Re (citato dal PM)
Tipologia: conoscente parte lesa
Sintesi deposizione: dichiara che il foglio della topografia della caserma era stato consegnato dal Cassetta al Gippone; il Cassetta lo aveva a sua volta ricevuto dal Galvagni. Questo documento doveva essere consegnato al Gen. Draghi del CVL Piemonte.

Acquisizione documenti:
Articolo del La Stampa del 27.10.1944 intitolato "Giusta azione contro alcuni traditori. Due fucilazioni alla schiena e una condanna a 30 anni di reclusione", in cui si parla della fucilazione.
Sentenza del Tribunale militare regionale di guerra di Torino contro Aimone Galvagni, Angelo Cassetta e Giuseppe Gippone.

Altro: Memoriale dell'imputato

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni del PM: dichiararsi l'imputato responsabile del delitto rubricato all'art. 51 cpmg con la conseguente condanna alla pena di morte.

Conclusioni della difesa: assolversi il Borla dall'addebito di aver comandato il plotone di esecuzione al Martinetto per non aver commesso il fatto e dagli altri addebiti perché il fatto non costituisce reato fattispecie in applicazione dell'art. 51 cpmg; in linea attenuante subordinata ritenersi che i fatti contestati costituiscano il reato di cui all'art. 58 cmpg e concedersi le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis.

SENTENZA

Esito:
Condanna: riconosciuto colpevole di collaborazionismo militare e condannato a 30 anni di reclusione
Sanzioni accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici, pagamento delle spese processuali e quelle del mantenimento in carcere durante la detenzione preventiva; a pena espiata, libertà vigilata per 3 anni.

Attenuanti: generiche art. 62 bis

Motivazioni della sentenza: è accertato che l'imputato, sorpreso dall'armistizio mentre si trovava in Grecia, scelse volontariamente di seguire le sorte della Repubblica Sociale e del suo alleato tedesco. È inoltre accertato il fatto, non negato e sostenuto dalle deposizioni di numerosi testimoni, che l'imputato comandò il plotone di esecuzione contro 6 partigiani in Via Bogino, e che in quell'occasione finì i moribondi con la pistola. Sono accertati anche i fatti riguardanti l'arresto del Gippone, del Galvagni e del Cassetta. È escluso invece il fatto che il Borla comandò il plotone di esecuzione che uccise il Gippone e il Galvagni al Martinetto; tuttavia la Corte ritiene accertato che questi presenziò alla loro esecuzione. Perciò la Corte considera che se è vero che dopo l'esecuzione di via Bogino il Borla ebbe un malore per l'emozione, avrebbe dovuto almeno rifuggire l'esecuzione al Martinetto. La Corte ritiene dunque che questi si compiacesse del

compimento della sua opera di boia. Per quanto riguarda la partecipazione volontaria dell'imputato al rastrellamento di Rivalta, la corte ritiene accertato il fatto che egli partecipò volontariamente alla sparatoria al fianco delle SS tedesche, che gli fornirono un moschetto.
Risulta altresì accertato che il Borla, nel comandare il plotone di esecuzione eseguì l'ordine di un superiore, ma allo stesso tempo agì volontariamente e con zelo; non è quindi accoglibile la richiesta della difesa di derubricare il fatto all'art. 58 cpmg. La sussistenza dell'elemento soggettivo è accertata in ciascuno dei fatti attribuitigli, che per la maggior parte andavano ben al di là delle sue mansioni di ufficiale. La Corte ritiene che la pena di morte sia da evitare in relazione alla giovane età del colpevole, a cui poteva mancare un processo di maturazione spirituale che gli indicasse la giusta via da percorrere.

SEZIONE 4: IMPUGNAZIONI / GIUDIZIO DI RINVIO

Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:
Data: 07.09.1945
Promosso da: Sisto Borla
Avv. Francesco Camoletto

Sentenza Corte di Cassazione:
Data: 04.08.1945
Esito: rigetto

SEZIONE 5: ESECUZIONE DELLA PENA

Carcerazione preventiva:
dal 05.06.1945 al 04.09.1945

Pena:
durata prevista della detenzione: 30 anni
durata effettiva della detenzione: 20 anni

Provvedimenti di clemenza:
15.05.1947 condono di un terzo della pena

.
:

SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCESSO

NOMINATIVI CITATI NEL PROCESSO

Comba
Neirotti
Giuseppe Massa (presiede il Tribunale provinciale di Torino fino al 04 agosto 1944)
Maggiore Enea (procuratore generale del Co-Gu)
Archimede Mischi (generale dell'esercito nazionale repubblicano)

NOTE STORICHE e RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Processo riguardante la fucilazione dei partigiani Giuseppe Gippone e Aimone Galvagni al Martinetto e la fucilazione di 6 partigiani in via Bogino che avvenne il 30 agosto 1944 per rappresaglia ad un attentato, eseguito da gappisti, al Caffè degli Artisti di via Bogino 5, che portò alla morte cinque militi della X Mas. I fucilati, prelevati dal carcere le Nuove, erano Giuseppe Domenico Bollea, Giacomo Ferdinando Piovano, Rocco La Rotonda, Giuseppe Cantamessa, Mario Rachetto, Guerrino Zanardo.

NOTE GIURIDICHE

Partecipazione a plotoni di esecuzione.
L'adesione volontaria alla Rsi e la partecipazione altrettanto volontaria e zelante ai plotoni di esecuzione, integrano gli estremi del reato di collaborazionismo militare ex art. 51 cpmg.
La volontarietà e lo zelo dell'ufficiale che pone in essere la condotta escludono la derubricazione al minor reato di collaborazionismo politico ex art. 58 cpmg per obbedienza all'ordine superiore.

Pena di morte.
La pena di morte va evitata quando il colpevole ha commesso il fatto in giovane età, dimostrando scarsa maturazione spirituale e capacità di discernimento.

Redazione: Barbara De Luna
Revisione e nota giuridica: Maria Di Massa

In nome di UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno

La Corte Straordinaria di Assise di Torino

Sezione Prima

Data 4 Sett. 45

N. 60

N. 102/45 R. Gen.

composta degli ill.mi Signori:

Ruggiero dott. Raffaele — Presidente

Guerrini Gastone — Giurato

Amedeo Mario

Della Valle Francesco

Lavagno Bartolomeo

Depositata in Cancelleria oggi 10 Sett. 1945

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

BORLA Sisto fu Giuseppe e di Comba Giuseppina, nato il 10. Settembre. 1921 a Grugliasco ed ivi residente in Via Torino n. 10. Presente - Detenuto dal 5.VI.45 -

Imputato

del delitto p. e p. dall'art. 51 C.P.M.G. in relazione all'art. 5 D.L. 27.7.1944 n. 159, per avere, in Torino e località limitrofe, dopo l'8. Sett. 1943, commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico, culminati nell'appostamento, arresto e denuncia di partecipanti al movimento clandestino di liberazione Galvagni Aimone e Gippone Giuseppe nel comando del plotone che eseguì la fucilazione degli stessi, ordinata il 4.10.1944 dal cosidetto Tribunale Militare di Guerra Straordinario fascista repubblicano, nel comando del plotone di esecuzione che fucilò, nel luglio 1944, in Via Bogine, sei partigiani, dallo stesso Borla finiti con la rivoltella, nella spontanea e da lui provocata partecipazione a rastrellamenti cruenti, in concorso colle S.S. alle dipendenze del comando tedesco, tra i

quali uno in zona di Rivalta, ove 4 partigiani trovarono la morte ed un quinto ferito venne deportato in Germania.

In seito al pubblico dibattimento, sentiti l'imputato, il P.M., la difesa

Osservato che i fatti, gravi singolarmente ammessi, gravissimi se appresi nella loro unità obiettiva e soggettiva, attribuiti all'imputato, detenuto per necessità l'istruzione, essere ammessi uno per uno, ma subito dopo ricondotti in una visione sintetica che non dimentichi questa fondamentale verità processuale: che cioè il sottotenente di fanteria di complemento Berla Vito, sorpreso dagli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943 in Grecia, scelse volontariamente e subito di seguire le sorti della R.S.I. e del tedesco suo alleato, iscrivendosi poi anche nel P.F.R., convinto, egli ne è in uno degli interrogatori scritti, che da quel tanto fervore fosse e la salvezza d'Italia. Gli avvenimenti riferiti dell'imputato lo trovano ancora, il 27 aprile 1945, al comando della 206 compagnia Reggimento al Corso Buenos Aires 29, e solo quel giorno egli si arrese con tutto il suo plotone, e si recò a Gamalasco suo paese natio, dove si presentò al Gap P, e si costituì, il 3 maggio, per essere poi arrestato il 5 giugno, quando venne in luce, appunto, i fatti per quali, previa istruz

Riore sommaria, è stato rimesso al giudizio di questa Corte l'azione straordinaria.

Alla luce di questa premessa i fatti si illumineranno sufficientemente dell'elemento soggettivo, fase della responsabilità.

Il primo episodio, in ordine di tempo, è il fatto, non negato, e d'altronde confermato da una folta serie di testimoni, del comandante del plotone di esecuzione dei sei partigiani, prelevati nelle carceri o nelle caserme degli uffici di polizia, e fucilati nel recinto di Via Bogino, a titolo di rappresaglia, dopo un sommario parodistico giudizio del Capo, alle prime luci dell'alba, nei pressi del Ristorante degli Artisti. Ma era stata collocata una bomba, che ha ferito un agente partigiano, che perciò dava esecuzione il cosiddetto tribunale, preso di sorpresa dalla polizia fascista repubblicana, reputava un esecuzione ad esempio. Fu questo anzi l'episodio inaugurale del genere.

Per fortuna non si trovavano autori di sentenze e di polizia disposte a fornire gli uomini che avrebbero dovuto comporre il plotone di esecuzione, fino a che non si giunse al

fulmineo deposito misto provinciale, alla cui cassa
serviva d'Corso Valdocco era d'ufficio annesso
il sottotenente Borla, il quale aveva, pertanto, in
tanto funzioni amministrative d'ufficiale
superiore. Il Borla eseguì questo suo triste
ufficio d'boia, ed appena entro tre dei giu
stiziati, che sembravano non colpiti a morte, il
colpì d'grazia con la sua rivoltella.

Sostiene, per questo episodio specialmente, la
difesa, la sua punibilità del Borla in base
all'art. 51 Cod. pen. comune in relazione all'art
100 C.P.M.G., in quanto un eventuale rifiuto
avrebbe reso lui punibile d'pena di morte.

Il principio è non a proposito invocato, ob
biettivo fondato, senza contraddire l'ordinamento
giuridico-politico del legittimo stato italia
no, riconosce efficacia discriminatrice bellica
superiore subordinata gerarchica, in favore d'un
soldato che d'unica volontà, come il Bor
la, a servizio della civiltà repubblica sociale i
taliana e quindi del Reich ora alleato, e cor
re perciò tutti i rischi inerenti a questa sua vo
lontaria adesione

Anche stessa Corte d'assise, in base all'argo
mento con enunciato e riassunto, respinge idea

l'esecuzione, che fu fatta, solo un mese fa, in carta bianca, e la sentenza è stata confermata dalla Suprema Corte, che ha rigettato il ricorso del Bera. In questa Corte sostanzialmente a morte.

Del resto quale fosse l'animo del Borghese lo dimostra l'esame degli altri episodi di fucilazioni, i quali, non dimenticandosi la necessità dell'azione nemica in principio affermata, rivelano tutti di quanto fervore si ispirasse e si alimentasse l'opera sua.

Era passato solo qualche mese dalla esecuzione di Via Bergamo, che il tormento Borghese tornava all'onore della cronaca emotiva del tempo, per questa sua gesta, che lo ha protagonista attivo e zelante.

Il 30 settembre nell'anticipare del la "Gazzetta del Popolo" prossima alla Liberazione del primo Reparto unito, Giuppone Giuseppe ex maresciallo della R. aeronautica, che fin dal dicembre 1943 aveva aderito al movimento fascista repubblicano, è proprio del Borghese, distratto dalle sue funzioni di ufficiale inquirente, nell'atto che, chiestigli i documenti di identificazione, ne dà di rispondere una scarica che, segnalata dal Bor

la, si infortunò cioè una pianta, a vista, della carcina, pianta che era evidentemente, come ha poi confermato il colonnello Re in udienza, la premura d'un colpo d'mano di parte dei partigiani. Egli rifiutò tutto lo zelo del Barla, il quale, comprendendo appieno la gravità dell'episodio, voleva sua ad intendere che egli fosse sopraggiunto solo per curiosità. Tuttavia, se anche non voglia ammettersi, come il colonnello Re argomenta, che siasi trattato di un proiettile tiro al Giffone per mezzo della pistola che lo accompagnava, il Cantarella, spia dei partigiani, e perciò giustiziato nei giorni della liberazione, non si dovrà nè si vorrà dimenticare che il Barla eseguisse un ufficio che non era il suo, quando, con tutto ciò sospettava il Giffone e procedeva agli atti conseguenziali. Il processo chiarito ne fu fatto: tutto il merito dell'impresa è in ciò riconosciuto al Barla. E il merito, di fronte alla civiltà repubblicana sociale italiana era davvero grande eccezionale: nello stesso tempo va commiserata la sua responsabilità. Il Giffone fu appena, sommariamente ad Arola, condotto poi in Ferrara, e non più di qualche ora prima

Se ne ebbe la sua conferma, quella del Galvagni, reggente maggiore del deposito, autore dello scritto, e d'un Tal Cancan, che era stato letto quale della consegna dell'uno all'altro. Un'ai fulminano tuonano in confronto d'uomini obbligati ad appartenere tutti, ricchi, e d'animo forte e risoluto, impavidi e sereni di fronte alla morte, come ha dimostrato la lettera, offerta in visione a tutti, del Galvagni alla moglie, e la dimostrazione dei mezzi energici ai Doretto ricorse il Barla per convincerlo.

Se ne faceva merito Durante la Commissione della camera, che seguì il delitto, quando, dopo la relazione del P.M. l'imputato del Galvagni a 30 anni di reclusione, egli si contentava di prendere la condanna a morte, come di fatti avvenne.

Raccolsero la moglie del Galvagni, della cui ne di fatti non è a dubitare, non prese di questo genere: "Lo proteggeremo; avrei più dovuto io fare di lui in carcere, al momento della sospetta."

I Galvagni e Giffone furono condannati a morte; il Cassetta, con le attenuanti, ebbe salva la vita.

L'appellante, anzi non inoltrata la domanda di grazia, nel pomeriggio del giorno

5. La condanna fu eseguita al Martinetto.

Infatti dal Dispaccio Pettino risulta che la Corte si spiegava che il Borla, come invece appariva dal processo scritto, avesse ordinato il plotone d'esecuzione, ebbero quindi lo spirito deve essere esclusa la mente reale della imputazione.

Ma la Corte è egualmente convinta che se è vero che il Borla non comandò il plotone d'esecuzione, è anche vero che egli fu quanto lo seguì, precedendo l'esecuzione. Affermano infatti il Conte Romanini, nel dato testiere del defunto, che fu proprio il Borla ad appuntare il petto di capi della vittima e fu quello stesso che poi diede ad esecuzione avvenuta. Il capitano Dei Serini ne riferisce che gli pare essere stato il Borla più lento, pur non avendo egli comandato il plotone, e che era certamente presente il maggiore Chiesa.

Ora, a questo punto, acquista importanza la dichiarazione della vedova Galvagni, la quale asserisce che il maggiore Chiesa, parlando con lei, quando le restituì il berretto del marito

le Terme di Nerone, del quale le pareva di capire che il Barba avesse a d'intorno commentato il pelo sure d'esecuzione, come essa aveva d'altronde nella deposizione scritta, ma che, però, entusiasta alla esecuzione aveva pronunziato. Armonizzando questi diversi elementi probatori con la dichiarazione del teste Romanini, la presenza del Barba al Mastinetti, in quella congiuntura remota, non può essere messa in dubbio.

E questa presenza ha una speciale importanza psicologica.

Se è vero che egli aveva avuto un suo lepere dopo l'esecuzione di Via Broggia, avrebbe dovuto l'animo suo ripugnare dal rinnovarsi di uno spettacolo del genere. Ebbene, senza che egli abbia una sua funzione di esecutore, è sul posto, spettatore interessato volontario: ed insegue l'artista che si compiaceva del compimento della sua opera, così selvaggiamente invisiata, amareggiata, e quindi.

Ultimo elemento in ordine di tempo è la partecipazione volontaria al linciaggio, che a Rivalta provocò la morte di quel

tro partigiani e la cattura d'un quinto.

Occorre notare che codesta operazione era eseguita da reparti delle SS. tedesche per rappresaglia della uccisione d'un soldato germanico in quella zona. Di quale ferocia si fregiassero queste spedizioni punitive è triste dolorosa storia ricordare. Se pure fosse vero che il Barla si aggregasse volontariamente a queste spedizioni, egli ufficiale italiano non avente funzioni d'attività bellica, assumendo allo peggiori e più spregiudicate speculazioni dell'esercito germanico, per fermarne gli istinti di ferocia e di spietatezza crudeltà, non cessa per questo d'essere spiritualmente volontaria questa sua partecipazione ad una azione, della quale conosceva i rischi, tanto che fu anche accusato d'un movente.

Altra verità è che egli frequentava con Prof. per amicizia quel Triste covo di delinquenza che era l'albergo nazionale, per intrigo, egli dice, con esimio Conte e l'amico Nicotti, arrolati entrambi nelle SS, e tristamente morti, specialmente il Nicotti, d'cui nome appare con accorta sinistra in altri processi.

Se sicuro in ultimo il Barla d'aver cercato salvare anche un Lavatelli, ucciso in carcere

l'intrattenimento, di partigiani. Il suo acquistò valore rappresentativo a definire l'animo del Berta la dichiarazione del tenente Rinello, sul tal fatto. Questi fu presente, perchè ve lo aveva accompagnato, quando all'albergo nazionale egli diede ad un certo Dante (anche questo è un nome che appare in altri processi): "Da quando è morto il povero Lavatelli non abbiamo fatto più rastrellamenti."

La mala compagnia quindi aveva contagiato il suo animo.

Egli agì sempre, volontariamente, la specie di reato che si conclude con quel fatto; quattro partigiani morti e un prigioniero. Ed egli è nella miseria, e il suo mantello gli serve. La lotta fratricida lo ha avuto compartecipe volontario.

Della partecipazione dell'elemento soggettivo si è detto quanto basta a proposito dell'episodio della perlustrazione dei carabinieri di Via Bergiola. Ma a prescindere da quelle considerazioni, per gli altri due episodi esiste una volontà specifica. Nulla, immediata con la esplicazione di una attività autonoma, che

fuoriesce dalle normali funzioni del Borla, sup-
posta pagata dal suo reparto, e che mette capo
ad un processo volitivo di tutta determi-
nazione ad agire.

La responsabilità è quindi piena e va in-
dividuata giuridicamente nella ipotesi contestata
dall'art. 57 cod. pen. mil. di guerra, qualificandola
una forma di collaborazionismo che investe nelle
operazioni belliche. Nella emergenza della guerra,
infatti, la lotta partigiana aveva una grande
importanza in quanto con le sue modalità, pur
a che non fu possibile l'impressione, costringeva
il tedesco a [illegible] distrarre notevoli forze
dal fronte principale di combattimento, che
ne rimaneva perciò indebolito. In questa gui-
sa si inserisce l'azione della quale sia con
passaporto, la fiducia della capitana Valdosco
sorpresa e segnalata dal Borla al Gippone,
onde quell'azione venisse compiuta. Questa
guerriglia si cercava di fiancheggiare con i pezzi
imbullonati, ad uno almeno dei quali il
Borla partecipava volontariamente, con le fre-
quentazioni di ostaggi come quella di Via Bugino
che dovevano col terrore indebolire la capacità
di resistenza e di lotta, nel pensiero di chi le ordi-

prova e le esigenze. Articolo 57 sempre e non articolo 58, come la difesa chiede.

Definito così, rettamente, il reato, occorre appena fare un cenno delle richieste della difesa che si legge, bensì, nel foglio di conclusioni allegato al verbale d'udienza, ma che non è stato neanche menzionato, e tanto meno, perciò, svolto nella discussione, e cioè, quella di applicazione dell'art. 7 D.L. 27 luglio 1944 n. 159.

Tuttavia, in mancanza di una sia pure tentata dimostrazione da parte della difesa, passiamo il segreto pensiero.

È sufficiente dire che non solo il Barla non ha partecipato attivamente alla lotta con i tedeschi per meritare la chiara attenuante di cui alla lettera b) del citato articolo, ma, come si vide, è rimasto, fino alla sera del 27, nelle file dell'esercito fascista repubblicano, e dette anche per un momento la impressione di essere sfruttato brillantemente dal la medesima pena...

Si invoca ancora il beneficio di cui all'articolo 48 C.P.M.P., a proposito del quale

sembra alla Corte doversi osservare che, attesa la dizione, per l'art. 5 del D.L. 27 luglio 1944 e l'art. 5 D.L. 22 aprile 1945 N. 142, il codice penale militare di guerra, l'art. 60 dell'attuale codice militare in tempo di pace è costituito dal, l'art. 26 C.P.M.G., anche [illegible] nel senso che è più sufficiente e [illegible] per condotte a ritenuto valore dell'imputato, ma sono necessarie le più specifiche modalità di cui all'art. 26 codice penale, cioè "quando le circostanze rispondono dell'imputato in fatti d'arme o in tempi di guerra o dell'A. [illegible] particolarmente [illegible], ed è [illegible] il rilievo, la legge di guerra deroga, come legge speciale, a quella di pace ed è [illegible] alla prima è legge generale.

Ma [illegible] non deve, di fronte alla [illegible] quantità dei fatti, a [illegible] considerare [illegible] le modalità sull'una o sull'altra legge. La Corte [illegible] di fare una di quelle che è [illegible] una facoltà in pace e in guerra, in [illegible] criteri di giudizio. La [illegible] [illegible] del Porto nel periodo [illegible] precisa all'armistizio dell'8 settembre 1943

impallidire al confronto della azione, ve-
ramente, volontariamente, esplicata per
stranieramente, a servizio e a profitto diretto
esclusivo del tedesco, anche nelle forme più
rispettanti al senso civico prima che patrio-
tico.

A questo punto la Corte si è fermata
e ha lungamente sostato sull'ultimo gradi-
no del suo esame, e ha esitato a pronunziare
la sanzione che sembrava meglio appropriata
e proporzionata al delitto, quella della pena di
morte, e dopo maturo esame, ha prevalso
nel suo animo il concetto che questa pena
forse si esterna solo in considerazione della
gravissimità del reato, cui potè mancare
un processo di maturazione cristiana
che gli indicasse la gravità non di pericolosità: ed
è per questo concorso le circostanze attenuanti
generiche di cui all'art. 59 cod. pen. dell'89, ri-
chiamate nel capoverso penultimo del
citato art. 5 D.L. 27 luglio 1944.

Segnano, per legge, alla pena che rimane
così fissata in anni 30 di reclusione, le sanzioni
accessorie.

Per questi motivi

Dichiara Borla Tito fu Giuseppe,

per colpevole del delitto di collaborazionismo militare per i fatti a lui attribuiti come in rubrica, escluso quello di avere comandato il plotone di esecuzione dei condannati alla pena di morte Galvagni Ottorino e Gippone Giuseppe, in mancanza di circostanze attenuanti generiche, e, letti gli art. 51 C.P.M.G. e 5 D.L. 27 luglio 1944 N. 159 59 Cod. Pen. del 1889, 29, 32, 230 N. 1° C.P. 483 e 488 Cod. Pre-Pen. lo condanna alla pena di anni trenta di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici ed a quella legale durante la pena, alle spese del giudizio e a quelle del mantenimento in carcere durante la custodia preventiva.

Ordina che a pena espiata sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata minima di anni tre.

Torino 14 settembre 1945

Alfredo Dutto

Ruggiero

Cancellieri

La Corte d'Assise di Torino - Sez. 1ª Speciale con ordinanza del 19-5-47 concede al Borla il condono di un terzo della pena, come ex partigiano, dichiarando conseguentemente estinto il reato di cui al capo ... Torino 19/5/47

Il Cancelliere

La Corte d'Assise di Torino, con ordinanza 19-5-47 della 1ª Sez. Spec. ha ridotto di un terzo l'indicata pena inflitta a Borla Giuseppe. Torino 16-5-60

Il Cancelliere

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso Polizia a richiesta di Torino. Dichiara condannato con sentenza 19-5-48 N. 22 To 16-5-60 Cancelliere

IN NOME DI UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.°

Data

La Corte d'Assise di Torino

SEZIONE I Speciale

Composta degli Ill.mi Sigg:

Data Deposito

Presidente

Consigliere

Giudice Popolare

»

»

»

»

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

BORLA SISTO fu Giuseppe e Comba Giuseppina nato a Grugliasco il 10 settembre I92I ivi res detenuto dal 5 giugno I945 presente imputato

del delitto di cui all'art 5I C P M G in relazione alle art 5 DL 27 luglio I944 N.I59 per avere in Torino e località limitrofe dopo l'8 settembre I943 commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del nemico culminati nell'appostamento arresto e denuncia di partecipanti al movimento clandestino di liberazione Galvagni Aimone e Gippone Giuseppe nel comando del plotone che eseguì la fucilazione degli stessi ordinata dal così detto tribunale militare di guerra straordinario fascista repubblicano nel comando del plotone di esecuzione che fucilò nel luglio I944 in via Begino sei partigiani dei lo stesso Borla finiti con la rivoltella nella spontanea e da lui provocata partecipazione a rastrellamenti cruenti, in concorso colle SS alle dipendenze del comando tedesco tra i quali uno in zona di Rivalta ove quattro partigiani trovarono la morte ed un quinto

Venne deportato in Germania

Omissis

Dichiara il Reale colpevole di collaborazionismo militare di cui in epigrafe esclusa quella di avere comandato il plotone di esecuzione dei condannati Galvagni Simone e Giuppone Giuseppe ed in concorso di attenuanti generiche lo condanna alla pena di anni trenta di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici legale durante la pena alla spese di giudizio Ordina che a pena espiata sia sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre

Torino li 4 settembre 1945

seguono le firme

Con ordinanza 19 maggio 1947 della Corte di assise di Torino condonato un terzo della pena, che viene in tal modo ridotta ad anni venti

La cassazione con ordinanza 3 settembre 1947 rigetta il ricorso del Reale

f Il Cancelliere

Estratto conforme per ufficio

Torino 27 Novembre 1950

Il Cancelliere